



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
GIUNTA DELLE ELEZIONI

RELAZIONE CONCLUSIVA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 SEXIES, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO INTERNO

BOZZA

BOZZA

Illustre Presidente del Consiglio,
Illustri Consiglieri,

La presente relazione riferisce al Consiglio provinciale le conclusioni della Giunta delle elezioni a seguito del procedimento di verifica dei poteri, affidato ad organi consiliari in base al principio costituzionale di indipendenza delle assemblee legislative.

Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto di autonomia, la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia) - "legge elettorale provinciale" nella sua dizione breve - riserva al Consiglio provinciale la convalida delle elezioni dei propri componenti proclamati eletti, secondo i termini e le modalità del procedimento di convalida disciplinato dal regolamento interno. Tale procedimento è declinato nel capo I bis (artt. da 22 bis a 22 novies) che regola la nomina della Giunta delle elezioni, le sue attribuzioni e i suoi poteri quale organo istruttorio, nonché il procedimento di convalida nel suo complesso, che trova la sua conclusione con una pronuncia dell'Aula.

Le cause di ineleggibilità e incompatibilità sono tassativamente indicate, rispettivamente, negli articoli 15, 16 e 17 della legge elettorale provinciale, cui si aggiungono il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Si ricorda che a partire dalla legislatura in corso trovano applicazione nuove fattispecie di incompatibilità, istituite con la legge provinciale 22 gennaio 2018, n. 1, e

applicabili a partire dalla XVI legislatura provinciale. In particolare, la predetta legge provinciale ha inserito, nel comma 4 dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale, la lettera b bis) che prevede l'incompatibilità tra la carica di consigliere provinciale e di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società finanziati da società controllate dalla Provincia o dalla Regione. La medesima legge provinciale ha inoltre sostituito la lettera d) del comma 4 dell'articolo 17, che ora prevede l'incompatibilità con la carica di consigliere provinciale di "colui che, in proprio o in qualità di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società, sia legato alla Regione, alle province autonome di Trento o Bolzano, a società da queste controllate o a enti locali da un contratto d'opera o somministrazione, o che gestisca servizi di qualunque genere per i medesimi enti."

La Giunta delle elezioni è quindi chiamata a svolgere un'importante funzione di garanzia nel presiedere alla regolare formazione dell'assemblea legislativa, verificando la posizione giuridica dei consiglieri proclamati eletti all'inizio e nel corso della legislatura, ma anche con riferimento all'interesse dei singoli consiglieri a vedere convalidata la propria elezione e, in via residuale, anche dei candidati risultati primi fra i non eletti. Si ricorda altresì che l'ineleggibilità intende porre tutti i candidati su un piano di parità e garantisce la libertà del voto proteggendo gli elettori da influenze derivanti da ruoli particolari rivestiti dal candidato; l'incompatibilità, che è situazione sanabile, intende invece garantire l'esercizio imparziale delle funzioni consiliari.

La Giunta delle elezioni è stata costituita con delibera del Consiglio provinciale 18 dicembre 2018, n. 1. L'organo è composto, oltre che dal Sottoscritto, dai consiglieri Claudio Cia, Paola Demagri, Paolo Ghezzi, Luca Guglielmi, Giorgio Leonardi, Alessio Manica, Alex Marini e Vanessa Masè, subentrata al consigliere Mattia Gottardi. Nella Giunta delle elezioni sono quindi rappresentati tutti i gruppi consiliari, ad eccezione del gruppo Unione per il Trentino.

Attività istruttoria

Come previsto dall'articolo 22 sexies del regolamento interno, nelle pagine che seguono sarà illustrata l'istruttoria complessivamente svolta dalla Giunta delle elezioni e si darà conto, particolarmente, degli approfondimenti condotti in merito ad alcune posizioni.

Con riferimento alla XVI legislatura provinciale, la Giunta delle elezioni ha verificato le posizioni dei 35 consiglieri che compongono il Consiglio provinciale. La Giunta delle elezioni non ha verificato la posizione dell'assessore esterno Achille Spinelli, la cui regolarità è accertata dal Presidente della Provincia in sede di decreto di nomina della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 19 della legge elettorale provinciale.

Ai sensi dell'articolo 22 quater del regolamento interno, la Giunta delle elezioni riceve la dichiarazione di ciascun consigliere relativamente alle condizioni previste dalla legge come causa di incompatibilità e ineleggibilità. Sulla base di tale documentazione assume informazioni, chiede e riceve i documenti relativi all'oggetto della sua verifica e, se lo ritiene necessario, sente gli interessati, per presentare al Consiglio provinciale una relazione conclusiva e una proposta di delibera motivata per la convalida dei consiglieri. L'attività della Giunta delle elezioni assume dunque una caratterizzazione prevalentemente tecnica i cui risultati sono poi sottoposti alla valutazione dell'Assemblea.

L'istruttoria condotta dalla Giunta delle elezioni prende in esame la professione, le cariche elettive e di governo, le cariche e gli incarichi in società, associazioni o fondazioni, e tutte le altre notizie ritenute rilevanti ai sensi della legge elettorale provinciale. Rispetto alle cariche e agli incarichi dichiarati la Giunta prende atto, a seconda della loro natura, di eventuali dimissioni o interruzioni, acquisendo adeguata documentazione. Con riferimento agli incarichi ancora in corso svolge ulteriori verifiche per stabilire se essi possano dar luogo a incompatibilità.

Dalla prima fase istruttoria, consistente nella raccolta e verifica delle dichiarazioni dei consiglieri risulta che alcuni di essi (cons. Lucia Coppola, cons. Mara Dalzocchio, cons. Roberto Failoni, cons. Mattia Gottardi, cons. Luca Guglielmi, cons. Ivano Job, cons. Devid Moranduzzo, cons. Stefania Segnana, cons. Giulia Zanutelli e Presidente Fugatti) si sono

dimessi da cariche elettive incompatibili con la carica di consigliere provinciale. La Giunta delle elezioni ha dunque preso atto della cessazione.

La Giunta delle elezioni ha invece svolto ulteriori verifiche rispetto a società e associazioni in cui consiglieri provinciali rivestono la carica di amministratore o legale rappresentante o presidente chiedendo riscontro alle province autonome di Trento e Bolzano (si vedano, rispettivamente, le note prot. n. 3344, 3351 e 3353 del 27 febbraio 2019) e alla Regione (si veda nota prot. n. 3344 del 27 febbraio 2019) in merito a eventuali finanziamenti erogati direttamente o da società controllate nonché in merito a legami contrattuali o gestione di servizi intrattenuti direttamente o tramite società controllate.

Le suddette verifiche hanno interessato i seguenti consiglieri, in quanto amministratori o legali rappresentanti:

- Alessia Ambrosi, con riferimento all'associazione sportiva "Sport per tutti";
- Pietro De Godenz, con riferimento alla società Gruppo Gestione Turistica (GGT) e con riferimento al Comitato per la promozione dello sci in Val di Fiemme;
- Roberto Failoni, con riferimento alle società Hotel Cristina e Chalet da Gino;
- Ivano Job, con riferimento alle società Skirent Val di Sole e La Dolomia immobiliare; in data 28 febbraio 2019 il consigliere ha comunicato, allegandole in copia, le proprie dimissioni quale amministratore dalla società APT Val di Sole;
- Giorgio Leonardi, con riferimento alle società Dimensione diamante e Azzurra;
- Roberto Paccher, con riferimento alla società Uniservice e con riferimento all'associazione ornitologica Capannisti trentini;
- Alessandro Savoi, con riferimento all'associazione sportiva AC calcio Cembra.

Rispetto ai controlli effettuati, va precisato che gli stessi sono stati condotti tenendo come riferimento iniziale l'anno 2018, anno di inizio della XVI legislatura provinciale. Si ricorda che, per prassi, si considerano rilevanti i finanziamenti concessi da provvedimenti assunti dopo la proclamazione degli eletti. L'attuale Giunta delle elezioni ha confermato tale indirizzo e non ha quindi considerato rilevanti finanziamenti assegnati a seguito di procedimenti iniziati e conclusi prima di tale data, in assenza di qualsiasi legame con la carica di consigliere provinciale.

Le verifiche hanno dato prevalentemente esito negativo: la Provincia di Bolzano (si veda nota prot. n. 8045 del 28 maggio 2019) e la Regione (si veda nota prot. n. 4631 del 1° aprile 2019), e le rispettive società controllate, hanno inviato una nota di riscontro negativo.

Da parte della Provincia autonoma di Trento le uniche segnalazioni hanno riguardato l'assessore Roberto Failoni e il consigliere Pietro De Godenz.

Rispetto all'assessore Failoni, la Direzione generale della Provincia, a seguito di verifica presso ciascun dipartimento e presso le società controllate, ha segnalato (si veda la nota prot. n. 7134 del 23 aprile 2019) una procedura di richiesta di contributo a Confidi, in compensazione fiscale, riferita alla società hotel Cristina di cui l'assessore risulta amministratore e legale rappresentante.

Poiché l'eventuale concessione del beneficio - che al momento della verifica non era stato né concesso né erogato - avrebbe determinato la situazione di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 4, lettera b bis), della legge elettorale provinciale, in quanto Confidi si configura quale soggetto controllato dalla Provincia, che ne nomina gli amministratori, la Giunta delle elezioni ha chiesto all'assessore Failoni di fornire chiarimenti in ordine alla procedura in corso (si veda nota prot. n. 7725 del 16 maggio 2019).

In risposta, l'assessore Failoni ha confermato che nessun beneficio era ancora stato erogato e ha inoltre comunicato di non ricoprire alcun incarico nella società hotel Cristina srl, a seguito di dimissioni accettate dall'assemblea in data 15 maggio 2019, come risulta dal verbale allegato alla comunicazione (si veda nota prot. n. 7991 del 23 maggio 2019).

A seguito delle dimissioni dalla carica di amministratore viene quindi meno la situazione soggettiva di cui all'articolo 17, comma 4, lett. b bis) della legge elettorale provinciale.

Con riferimento alla posizione del consigliere De Godenz, a seguito delle informazioni rese dalla Direzione generale della Provincia autonoma di Trento (si veda la nota prot. n. 7134 del 23 aprile 2019) la Giunta delle elezioni (si veda la nota prot. n. 7723 del 16 maggio 2019) ha chiesto chiarimenti in merito a :

- un contributo concesso ed erogato da Confidi ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sull'economia) alla società GGT di cui il consigliere è amministratore;
- rispetto ad un pagamento effettuato da Trentino marketing alla società GGT;
- rispetto ai rapporti fra Comitato per la promozione dello sci in Val di Fiemme, in cui il consigliere De Godenz riveste la carica di presidente del comitato esecutivo, e la società Nordic ski, di cui il Comitato è socio unico; tale chiarimento è stato richiesto a seguito della segnalazione della Provincia circa la sottoscrizione di un protocollo per la promozione e realizzazione delle gare di coppa del mondo di combinata nordica e

tour de ski Val di Fiemme 2019 e 2020 con la società Nordic ski Val di Fiemme 2003 srl, il cui socio unico è il Comitato per la promozione dello sci in val di Fiemme.

Il consigliere De Godenz, con nota prot. n. 8069 del 28 maggio 2019, ha fornito i seguenti chiarimenti:

- in merito al contributo erogato da Confidi alla società GGT, ha evidenziato che il provvedimento di concessione e la successiva erogazione risalgono, rispettivamente, al 13 settembre 2017 e al 27 luglio 2018, in costanza della XV legislatura provinciale, in un periodo quindi in cui non trovava applicazione la lettera b bis) del comma 4 dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale che, come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 2018, si applica a partire dalla XVI legislatura provinciale;
- sul pagamento segnalato da Trentino marketing ha chiarito, nella nota depositata agli atti della Giunta, che "si tratta presumibilmente della accoglienza nell'hotel gestito dalla società di alcuni ospiti di Trentino marketing. Quest'ultima è una prestazione rientrante nella normale offerta di servizi al pubblico, nella fattispecie del tutto occasionale, che non può certo essere neppure equiparata a quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera d) " contratto d'opera o somministrazione o alla gestione di servizi" prestazioni, queste, caratterizzate dalla continuità e/o da un vincolo contrattuale protratto nel tempo. Argomentare diversamente - conclude il consigliere nel documento - vorrebbe dire per eccesso, ammettere l'esistenza di un'incompatibilità tra un amministratore di una società alla quale, in una singola circostanza e del tutto casualmente, un'amministrazione pubblica si rivolge per la fornitura di un qualsiasi bene o prestazione (una risma di carta o un pranzo)".
- quanto alla questione attinente alla società Nordik ski, il cui unico socio è il Comitato per la promozione dello sci in val di Fiemme, ha informato di non rivestire alcun ruolo o funzione in tale società, avendo nella scorsa legislatura ritenuto di recedere dall'incarico di presidente. Ha altresì evidenziato che "la nomina degli amministratori di Nordik ski è deliberata, come previsto dallo statuto, dal consiglio direttivo del comitato per la promozione dello sci in val di Fiemme il quale incarica il presidente del comitato esecutivo - che sul punto non ha alcun potere discrezionale- di dare attuazione a tale decisione. Una volta composti gli organi societari, questi rispondono direttamente al Consiglio direttivo, che è l'organo di indirizzo del Comitato ed, evidentemente, anche delle società e degli enti strumentali e degli organismi

funzionali al raggiungimento dei suoi fini statutarî. Lo stesso ha una sua presidenza ed una composizione definita direttamente dallo statuto sociale. Pare chiaro che la nomina dei rappresentanti del Comitato non possa essere disgiunta da quella di direzione e di coordinamento della loro attivit . A seguito di tali precisazioni, il consigliere sottolinea, inoltre, che il Comitato per la promozione dello sci in Val di Fiemme "non ha scopo di lucro e ha scopo esclusivamente sportivo rientrando dunque in quegli enti cui si applica l'esimente prevista dal comma 5 dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale."

La Giunta delle elezioni ha inoltre approfondito la posizione del Presidente della Provincia, in merito alla rilevanza della carica di sottosegretario alla salute che rivestiva al momento dell'elezione.

L'esigenza   stata condivisa dalla Giunta delle elezioni al fine di presentare al Consiglio provinciale un'istruttoria accurata e completa, che non lasciasse alcun dubbio in ordine alla regolare costituzione del Consiglio provinciale, in particolare a seguito di un ricorso per la dichiarazione di ineleggibilit  del Presidente della Provincia basato su un'interpretazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge elettorale provinciale tesa a ricomprendere i sottosegretari di Stato fra i membri del Governo e ritenerli dunque ineleggibili.

La questione era emersa gi  prima delle elezioni provinciali e della stessa era stata interessato l'Organo di convalida allora in carica.

Conclusa la consultazione elettorale che ha visto Maurizio Fugatti proclamato Presidente della Provincia, la Giunta delle elezioni ha preso in esame la sua posizione acquisendo, per completezza, la documentazione agli atti della Giunta delle elezioni operativa nella XV legislatura provinciale.

Ha dunque preso atto di una nota di approfondimento della direzione generale della Provincia antecedente all'elezione che, in aderenza alla tecnica di stretta interpretazione che regola la materia elettorale, ascrive alla espressione "membri del Governo" di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge elettorale provinciale il significato espresso dell'articolo 92 della Costituzione la quale statuisce che "Il Governo della Repubblica   composto dal Presidente del Consiglio e dei ministri che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri". La Giunta delle elezioni ha inoltre raccolto quanto condiviso dal precedente Organo di convalida che, investito della questione, - e ricordato che la Giunta delle elezioni nell'esercizio delle sue funzioni segue, da sempre, un criterio interpretativo basato sulla stretta interpretazione del

significato letterale delle disposizioni - aveva ritenuto di prendere atto di quanto espressamente stabilito dall'articolo 92 della Costituzione e dall'articolo 15, lettera a), della legge provinciale n. 2 del 2003 (legge elettorale provinciale) lasciando, in quanto competente, all'Organo di convalida che avrebbe operato nella prossima legislatura eventuali approfondimenti relativi allo status dell'eletto.

Per la massima chiarezza e serenità di giudizio, la Giunta delle elezioni ha condiviso di promuovere un supplemento di riflessione acquisendo un ulteriore studio, di cui si riportano in estratto i passaggi di maggiore rilevanza.

Nella prima parte lo studio ricostruisce il significato dell'espressione "membri del Governo".

"In particolare, si osserva che in sede di analisi giuridico-scientifica viene proposta una duplice definizione di governo. Segnatamente si parla di governo in senso stretto, intendendo quello esclusivamente composto dagli organi necessari, previsti nella Costituzione italiana all'art. 92, ossia il Presidente del Consiglio ed i Ministri che insieme formano l'organo governativo collegiale del Consiglio dei Ministri. A tale nozione si affianca quella di governo in senso lato, comprensiva altresì degli organi non necessari, eventuali, quali i sottosegretari, i viceministri ed i commissari straordinari di governo, previsti da legge ordinaria (legge n. 400 del 1988 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e legge n. 81 del 2001 "Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo").

Chiarito, dunque, che vi sono due differenti nozioni di governo, la prima di fonte costituzionale, e la seconda su base legislativa ordinaria, è opportuno rilevare che solo i ministri fanno parte del Consiglio dei Ministri, assumendo specifiche responsabilità connesse al loro ruolo fondamentale nell'assunzione delle decisioni governative principali del Paese e partecipando all'approvazione degli atti normativi di competenza governativa, i decreti legislativi ed i decreti legge. Al contrario, i sottosegretari, il cui compito è coadiuvare l'attività del ministro per il settore di competenza, non partecipano alle riunioni del Consiglio dei Ministri ed i loro atti si intendono compiuti sotto la responsabilità del relativo ministro di riferimento."

Lo studio si sofferma sulla carica di sottosegretario, esaminandola nel quadro della legislazione regionale in materia di ineleggibilità e incompatibilità.

"E' bene evidenziare che il quadro normativo in materia di ineleggibilità e incompatibilità appare estremamente disomogeneo e complesso, caratterizzato da una corposa stratificazione normativa. Infatti, a seguito della riforma nel 2001 del Titolo V della Costituzione e della modifica dell'art. 122 della Costituzione è stata affidata alla competenza legislativa delle regioni ordinarie - prima attribuita allo Stato - l'individuazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

In sostanza, quindi, la nuova normativa nazionale che declina i principi fondamentali cui deve conformarsi la legislazione regionale in materia, riprende la distinzione tra ineleggibilità ed incompatibilità basata sulla diversa ratio riconosciuta ai due istituti.

Tuttavia, la legislazione regionale attuale è ancora disarmonica in materia e lo si coglie andando ad analizzare proprio il differente trattamento riconosciuto alle cariche di ministro e sottosegretario nelle varie discipline locali.

*In particolare i legislatori locali che hanno codificato casi di ineleggibilità ovvero incompatibilità per i ministri e altri organi eventuali del Governo, quali i sottosegretari, i viceministri, lo hanno fatto sempre specificando *expressis verbis* le cariche interessate e non utilizzando espressioni generiche. Così la legge provinciale di Bolzano per definire le cariche governative causa di ineleggibilità rinvia alla legge nazionale del 20 luglio 2004 n. 215 in materia di incompatibilità, la quale definisce esplicitamente gli incarichi governativi (il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo), facendo richiamo a sua volta all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

Così anche il Friuli Venezia Giulia nomina singolarmente gli organi governativi incompatibili (ministri, viceministri e sottosegretari di Stato).

Di particolare interesse per l'interpretazione della legge elettorale provinciale trentina appare, poi, la legge regionale della Valle d'Aosta, la quale distingue i membri del Governo dai sottosegretari, stabilendo all'art. 2, comma 1, lett. a), che sono ineleggibili alla carica di consigliere regionale "i membri del governo della Repubblica, i viceministri, i sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del Governo". Il legislatore della Valle d'Aosta, pertanto, riconduce la definizione di "membri di governo" alla nozione contemplata dalla

Costituzione all'art. 92. "

Alla luce degli elementi esaminati, lo studio ha fornito alla Giunta delle elezioni una base di riflessione completa ed esaustiva.

"In particolare si pongono sul tappeto due possibili interpretazioni della disposizione provinciale di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), della legge elettorale provinciale.

Un prima opzione, che appare conforme all'illustrato orientamento ormai consolidato della giurisprudenza non solo costituzionale, ma anche ordinaria ed amministrativa, orienta l'interprete verso una lettura restrittiva dell'espressione "membri del governo", riferendo tale definizione ai componenti del governo in senso stretto, ossia quelli previsti a livello costituzionale all'articolo 92. Tale interpretazione della norma appare, infatti, in linea con gli insegnamenti giurisprudenziali che individuano nell'eleggibilità la regola e nell'illeggibilità l'eccezione. Essa trova, inoltre, conforto nella citata legislazione regionale della Valle d'Aosta, ove il legislatore ha utilizzato per l'appunto la definizione di membri del governo riferendola in modo implicito ma inequivoco a quella costituzionale.

Peraltro - occorre osservare - la legislazione regionale, come sopra chiarito, non consente di individuare una regola univoca per stabilire se tali cariche governative rappresentino casi di ineleggibilità piuttosto che di incompatibilità, visto che la normativa locale in materia è varia, anche se è preponderante l'inclusione di tali posizioni tra le ipotesi di incompatibilità. Assimilare tout court la figura del sottosegretario al Ministro, pur mancando un'esplicita e tassativa individuazione nella legge provinciale di tale carica, come, al contrario, avviene di regola nella legislazione regionale, appare azzardato, in considerazione delle rilevanti differenze che connotano i due ruoli, soprattutto se tale assimilazione comporta l'applicazione di una causa di ineleggibilità, che pone una limitazione al diritto inviolabile di elettorato passivo.

Del resto in tutti i casi in cui la legislazione nazionale e regionale vigente in materia ha inteso prendere in considerazione la carica dei sottosegretari tra le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ciò è stato fatto indicando espressamente tale figura. E, quindi, poiché la legislazione elettorale trentina non menziona esplicitamente detta carica, un'interpretazione della definizione di "membri del governo" estesa anche ai sottosegretari appare confliggente

con il noto canone ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, che impedisce all'interprete di ricomprendere in una disposizione una fattispecie non espressamente disciplinata, in quanto il legislatore, se avesse voluto ricomprenderla, l'avrebbe esplicitamente indicata.

Se, poi, si considera la concezione finalistica dei due istituti di ineleggibilità e incompatibilità, che opera una distinzione tra di essi in base alla differente ratio, riconnettendo il primo alla captatio benevolentiae ed il secondo al conflitto tra gli incarichi in pregiudizio al corretto esercizio del mandato, occorre rilevare che l'influenza esercitata sul corpo elettorale da un ministro grazie alla notorietà che caratterizza tale carica è ben diversa rispetto a quella, invece, connessa alla figura di sottosegretario di Stato. Estendere in via interpretativa ai sottosegretari la causa di ineleggibilità prevista dalla legge provinciale negherebbe, infatti, tali differenze.

Accanto all'opzione interpretativa restrittiva ora descritta è, poi, possibile un'interpretazione estensiva - oltre, quindi, il dettato costituzionale - della nozione di "membri del governo" contenuta nella norma provinciale, nozione, peraltro, che appare ereditata dalla normativa regionale di cui alla legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale), adottata prima della modifica dell'art. 47 dello Statuto di autonomia, e precedente alla legge nazionale n. 400 del 1988 che disciplina gli organi eventuali del Governo.

A favore di questa seconda lettura estensiva milita l'intento di attualizzare la definizione utilizzata dal legislatore provinciale rispetto ad una nozione più obsoleta di governo, a prescindere dalle differenze che connotano le due cariche di ministro e sottosegretario, nonché la presenza di una legislazione nazionale e locale che tende a trattare omogeneamente ed insieme le due figure. In tal senso l'interprete potrebbe appellarsi alla necessità di trattare in ugual modo posizioni analoghe in ossequio all'art. 3 della Costituzione. Ma a tal proposito c'è da rilevare che la stessa Corte costituzionale nega che per una presunta violazione del principio di uguaglianza una ipotesi di ineleggibilità possa essere interpretata estensivamente, onde ricomprendervi fattispecie testualmente non previste nella disciplina positiva (Corte cost. n. 510 del 1989).

In ogni caso tale interpretazione più lata della norma produrrebbe un grave vulnus del

diritto costituzionale di elettorato passivo, in quanto, a fronte di una normativa non tipizzata e non determinata, affiderebbe la limitazione di un diritto inviolabile alla lettura interpretativa del giudice. In tale senso, infatti, la Corte costituzionale evidenzia che in questo ambito solo il legislatore esercita una discrezionalità nei limiti della ragionevolezza, necessità ed adeguatezza, e non già il giudice (Corte cost. n. 48 del 1987).

Per le ragioni esposte appare, quindi, più corretta l'interpretazione restrittiva che esclude l'applicabilità all'On. Maurizio Fugatti della causa di ineleggibilità prevista dalla normativa elettorale provinciale per i membri del Governo."

Conclusioni

Così completata la discussione, la Giunta delle elezioni, nella seduta di data _____, ha approvato con separate votazioni, le osservazioni di seguito riportate per ciascun consigliere eletto per la XVI legislatura provinciale.

consigliere Alessia Ambrosi

consigliere Mirko Bisesti

consigliere Gianluca Cavada

consigliere Claudio Cia

consigliera Lucia Coppola

consigliere Michele Dallapiccola

consigliere Mara Dalzocchio

consigliere Filippo Degasperi

consigliere Pietro de Godenz

consigliera Paola Demagri

consigliere Roberto Failoni

consigliera Sara Ferrari

consigliere Maurizio Fugatti

consigliere Paolo Ghezzi

consigliere Mattia Gottardi

consigliere Luca Guglielmi

consigliere Ivano Job

consigliere Walter Kaswalder

consigliere Giorgio Leonardi

consigliere Alessio Manica

consigliere Alex Marini

consigliere Vanessa Masè

consigliere Devid Moranduzzo

consigliere Alessandro Olivi

consigliere Lorenzo Ossanna

consigliere Roberto Paccher

consigliere Denis Paoli

consigliere Katia Rossato

consigliere Ugo Rossi

consigliere Alessandro Savoi

consigliere Stefania Segnana

consigliere Mario Tonina

consigliere Giorgio Tonini

consigliere Giulia Zanotelli

consigliere Luca Zeni